

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007483 - 27/07/2012 - USCITA
Allegati : 1



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/COO: dt

Roma, 27 luglio 2012 Informativa n. 61/2012

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Tirocinio – Circolare Ministero della Giustizia

Caro Presidente,

come certamente già saprai, il 4 luglio scorso il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare interpretativa sull'articolo 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012.

Cambiando radicalmente orientamento rispetto al precedente parere del 18 aprile scorso (inviato dal Consiglio Nazionale agli Ordini con informativa n. 45 del 23 maggio 2012), il Ministero della Giustizia ha affermato la retroattività delle disposizioni che prevedono la durata di 18 mesi del tirocinio che, dunque, devono trovare applicazione anche alle situazioni in essere alla data del 24 gennaio 2012. La circolare che Ti allego, che è pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, è stata inviata direttamente al Consiglio Nazionale dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero stesso.

Anche in assenza di ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si può ipotizzare l'applicazione della nuova interpretazione a coloro che ante 24 gennaio 2012 hanno iniziato il tirocinio nella sezione "tirocinanti esperti contabili" essendo già in possesso della laurea triennale (tirocinio sez. B) e per coloro che hanno iniziato il tirocinio nella sezione "tirocinanti commercialisti" essendo già in possesso della laurea specialistica/magistrale o di una laurea quadriennale rilasciata dalle Facoltà di Economia. A costoro potrà essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio al compimento del diciottesimo mese di pratica.

Si precisa, però, che il tirocinio di 18 mesi non consente l'automatica iscrizione nel Registro dei revisori legali, a motivo dell'obbligo di un tirocinio di 36 mesi per questa attività (art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). Questo problema è stato fatto presente al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito della più ampia questione sull'equipollenza tra l'esame da Dottore commercialista ed Esperto Contabile e l'esame da Revisore Legale.

<u>Del tutto insolute, invece, rimangono le questioni relative al tirocinio contestuale agli studi in convenzione</u> (convenzione CNDCEC-MIUR siglata il 13 ottobre 2010).

Tali questioni sono state poste all'attenzione sia del Ministero della Giustizia che di quello dell'Università già a partire dal mese di febbraio scorso ma ad oggi, purtroppo, le nostre richieste di chiarimenti sono rimaste senza esito, nonostante sia di tutta evidenza la imprescindibile necessità di considerare la

specificità del nostro Ordinamento professionale in virtù del quale, caso unico nel panorama delle professioni regolamentate, il tirocinio contestuale agli studi universitari di secondo livello è possibile già a partire dal 2008.

Per questa ragione il Consiglio Nazionale auspica (ed in tal senso ha lavorato e sta lavorando) che tutte le questioni ancora insolute (tra le quali anche la sorte delle convenzioni territoriali stipulate in virtù della convenzione quadro del 2010) possano essere risolte dal futuro D.P.R., che dovrà essere emanato entro il 13 agosto prossimo e che conterrà disposizioni sul tirocinio.

Mi auguro di poterTi dare presto aggiornamenti positivi.

seun Sey

Un cordiale saluto

Claudio Siciliotti

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE : 0006878 - 10/07/2012 - INGRESSO
Allegati : 0





Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione generale della giustizia civile



Al Consiglio Nazionale Forense

Al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



ROMA

OGGETTO: DURATA DEL TIROCINIO PREVISTO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE. INTERPRETAZIONE DELL'ART.9, COMMA 6, DEL D.L. 24/1/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.24/3/2012 N.27.

L'art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che "<u>la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi"</u>.

Questo Ministero è stato investito, da privati e da Ordini professionali, della richiesta di parere in merito alla applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).

Invero, né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.

Secondo l'art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la legge dispone per l'avvenire. Occorre tuttavia considerare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall'atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull'atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono.

Si evidenzia, al riguardo, che la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall'immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni.

Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell'accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell'entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell'art,3 Cost.

Si rileva, altresì, che in sede di conversione il legislatore ha usato – per riferirsi alla durata del tirocinio – il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto.

D'altra parte, si ritiene che l'esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all'idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.

Occorre peraltro affrontare in questa sede le modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma prevede che "per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica". Tanto significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.

La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l'accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili.

Al fine di dare la più ampia diffusione al presente atto, lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Roma 4/7/612

Il Direttore Generale Maria Feresa Saragnano Il Capo Dipartimento

-Eugenio Selvag